

## **M**agazzini obsoleti, materiali da smaltire: la soluzione di BANCO BUILDING.

Campionari, prodotti provenienti da fiere ed esposizioni, commesse non ritirate, set di collezioni ormai fuori catalogo: nei magazzini si accumulano beni non più commerciabili che però pesano sui bilanci aziendali. Grazie alla collaborazione tra ANGAISA e BANCO BUILDING onlus - ente non profit che ha come mission quella di recuperare, da produttori e distributori, prodotti in eccedenza per donarli ad altri organismi non profit - è possibile utilizzare gratuitamente servizi specifici che consentono di ottimizzare la gestione dei magazzini, sostenere il non profit, rafforzare la responsabilità sociale dell'impresa. Peculiarità di BANCO BUILDING è l'intervento nei settori edile, arredamento, tessile. Il servizio svolto dall'associazione è trasparente: ricevute le offerte di beni da parte delle aziende, l'associazione seleziona, nel proprio database, gli enti beneficiari; creato l'abbinamento, l'azienda donante è messa direttamente in contat-

to con l'ente prescelto, in modo che possa essere certa della destinazione finale, mentre i responsabili di BANCO BUILDING garantiscono assistenza durante tutta l'operazione, dal momento dell'offerta al ritiro della merce. Un'avvertenza: i beni donati devono essere nuovi o in ottimo stato. La convenienza è tripla: le aziende ottimizzano i costi di magazzino e/o di smaltimento usufruendo anche della particolare normativa fiscale in merito alla cessione di beni alle Onlus; gli enti e le organizzazioni risparmiano i costi di acquisto dei beni e dei materiali ricevuti, accollandosi solo i costi di trasporto; la collettività, con il recupero di beni e materiali, limita il consumo di risorse, attenua l'impatto ambientale e riduce i costi dei servizi. In questi anni sono molti i marchi importanti che si sono affidati al coordinamento di BANCO BUILDING per le loro donazioni, consultabili sul sito [www.bancobuilding.it](http://www.bancobuilding.it). In considerazione della particolarità del servizio offerto e della necessaria "personalizzazione" dello stesso, che tiene conto della qualità e quantità dei materiali da far ritirare,

le singole "offerte" sono subordinate all'accettazione di BANCO BUILDING che gestisce poi direttamente il rapporto, in qualità di intermediario, fra azienda donante e beneficiario. Per ulteriori informazioni: Daniela Romanello, responsabile Comunicazione e Relazioni istituzionali [comunicazione@bancobuilding.it](mailto:comunicazione@bancobuilding.it) - 3425146486. ANGAISA resta comunque a disposizione di tutte le aziende associate per agevolare, se necessario, il contatto con la Segreteria di BANCO BUILDING. Vi segnaliamo che la normativa fiscale di riferimento è disponibile all'interno del portale associativo [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci /Convenzioni) ●



## Soci

### Ammissione nuovi soci

Come preannunciato nel precedente numero di ANGAISA Informa (n. 372), il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione del nuovo socio ordinario VE.BAR S.r.l (Rende - CS), e del nuovo Socio Sostenitore Industria DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A. (San Donato Milanese - MI). Vi riportiamo qui di seguito i profili aziendali.

#### VE.BAR S.r.l (Rende - CS)



La Ve.Bar nasce a Rende nel Marzo del 1985, con il chiaro intento di fornire un servizio completo a tutti coloro che operano nel settore della termoidraulica. La necessità di poter fruire di maggiori e più ampi spazi ha determinato il trasferimento

dell'azienda, nel Febbraio 1990, nel comune di Castrolibero. Nel contempo l'attenzione, da sempre rivolta ai mutamenti tecnologici del mercato, ha portato all'ampliamento dei settori d'interesse e della gamma di prodotti trattata dall'azienda, nonché al potenziamento del servizio post-vendita rappresentato dal Servizio Assistenza Clienti. Nell'Agosto 2009, per rispondere all'esigenza di fornire un costante aggiornamento alla propria clientela e di godere di maggiori spazi espositivi, inaugura la nuova sede operativa sita nella Zona Industriale di Rende. Gli ampi spazi, il moderno showroom, la sala meeting ed il nuovo ed efficiente magazzino rendono la struttura all'avanguardia e capace di fornire all'operatore del settore ed all'utente finale del prodotto un servizio a 360°.

#### DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A. (San Donato Milanese - MI)



Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Con oltre 70 siti produttivi, Daikin è il clima per la vita in oltre 140 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell'azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, Regno Unito e in Italia dal 1968. Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A: quattro sedi sul territorio nazionale assicurano una presenza capillare alla clientela professionale e privata. La sede principale di Daikin Italy è a San Donato Milanese (MI),

dove sono presenti tutte le funzioni direzionali della società. Sito internet: [www.daikin.it](http://www.daikin.it).

## Normative

### Ambiente



#### RAEE. I nuovi eco-contributi Raee di Ecodom.

A partire dal 1° luglio Ecodom aumenta gli Eco-contributi RAEE applicati sulla vendita delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche nuove (AEE). I nuovi importi sono i seguenti:

- **Clima:** unità esterne e portatili, esclusi i deumidificatori. Importo 3,00 €/pezzo + IVA;
- **Forni e cucine:** esclusi i micro-onde e i forni a gas. Importo 1,50 €/pezzo + IVA;
- **Piani cottura:** esclusi i piani funzionanti esclusivamente a gas. Importo 1,00 €/pezzo + IVA;
- **Cappe:** Importo 1,00 €/pezzo + IVA.

Restano invece a zero gli ECR per gli calda - acqua e i piccoli elettrodomestici. Per maggiori informazioni:

[www.ecodom.it](http://www.ecodom.it) (News & Iniziative).

### Fisco



#### Detrazione fiscale. Bonus risparmio energetico anche senza scheda all'Enea.

La detrazione fiscale è applicabile anche senza la ricevuta che attesta l'invio della documentazione.

Anche se manca la ricevuta che attesta l'invio della documentazione all'Enea, è ugualmente applicabile la detrazione fiscale (ora del 65 per cento della spesa) per le riqualificazioni energetiche degli edifici. Il contenzioso partiva dal mancato riconoscimento da parte delle Entrate della detrazione nella misura (allora) del 55 per cento, in quanto non era stata prodotta la ricevuta di invio documentazione all'Enea. La Ctp di Milano aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'invio della documentazione all'Enea rappresenta una condizione essenziale per beneficiare dell'«ecobonus», pertanto non può ritenere

si sufficiente la sola prova di aver sostenuto il costo dell'opera. Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario non solo rispettare alcuni requisiti tecnici ma è indispensabile produrre la documentazione tecnica amministrativa che consiste nell'invio delle fatture relative alle spese sostenute, della ricevuta del bonifico bancario e/o postale, della ricevuta dell'invio effettuato all'Enea (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa, ed infine dell'inoltro delle schede tecniche firmate dal tecnico e/o dal cliente. La documentazione va trasmessa online all'Enea, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori. Ma la Ctr di Milano, con decisione n. 853 del 9 marzo 2015, accoglie l'appello del ricorrente e annulla la cartella. La Ctr richiama la circolare delle Entrate 21/E del 23 aprile 2010, che al punto 3.7, analizza il caso di errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'Enea, e precisa che «in nessuna sua parte si parla di decadenza dal beneficio fiscale de quo, anzi prevede (...), che il contribuente possa rettificare la documentazione (...), al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni». Perciò la semplice omissione non può comportare automaticamente la decadenza dal beneficio fiscale. Inoltre, nel caso di specie, precisa la Ctr, «non si può pregiudicare l'invocata deduzione stante anche l'avvenuta dimostrazione dell'esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute». Fonte: "Il Sole 24 Ore".

#### Dichiarazione 730 precompilata. Proroga termine.

Publicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate che dispone che l'invio della dichiarazione 730 tramite l'applicazione web, disponibile sul sito internet dell'Agenzia, può essere effettuato entro il 23 luglio 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 26 del 7 luglio 2015, recante: "Dichiarazione 730 precompilata – Risposte a quesiti formulati nel corso dell'evento "Forum 730" Il Sole24Ore e chiarimenti in ordine alla proroga recata dal DPCM 26 giugno 2015". Con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su questioni interpretative formulate nel corso dell'evento "Forum 730" Il Sole24Ore, riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata (vedi D.Lgs. n. 175/2015) che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che con D.P.C.M. 26 giugno 2015, in relazione all'attività di assistenza fiscale per l'anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché per la comunicazione del risultato contabile delle

dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730. In particolare, con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto della necessità di agevolare l'adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e, considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all'Agenzia delle Entrate, ha disposto che l'invio della dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015. Rimandiamo le aziende interessate alla suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Sostituti di imposta

### Lavoro



#### Jobs. Act. Tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.

Publicati in G.U. i due decreti legislativi in materia di "riordino delle tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni" e "conciliazione vita lavoro".

Sono stati pubblicati nella G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 due ulteriori decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act (Legge n. 183/2014). Si tratta dei due schemi di decreti (vedi quanto pubblicato in "ANGAISA Informa" n. 365) concernenti il testo organico delle tipologie contrattuali e della revisione della disciplina delle mansioni (d.lgs. n. 81/2015) e la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro (d.lgs. n. 80/2015). Entrambi sono entrati in vigore il **25 giugno 2015**. Di seguito si segnalano le principali novità del primo **schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e della revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183**:

Collaborazioni organizzate dal committente (art. 2). Dal 1° gennaio 2016, i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, vengono ricondotti al lavoro subordinato, con talune eccezioni (collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche su trattamento economico e normativo; quelle prestate nell'esercizio di professioni con

iscrizione in albi professionali; attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; prestazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche). Si segnala che, rispetto alla versione diffusa a febbraio, è stato eliminato il riferimento alle prestazioni "di contenuto ripetitivo", quale criterio di definizione della subordinazione.

**Disciplina delle mansioni (art. 3).** La previsione modifica l'art. 2103 cod. civ., sostituendo, ai fini del generale divieto di demansionamento, il concetto di equivalenza della mansioni con l'obbligo di rispettare il livello e la categoria legale di inquadramento. Inoltre, il legislatore prevede, quale deroga al principio sopra esposto, che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, vi è la possibilità di assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, intendendosi per quest'ultima la distinzione tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

**Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12).** Le previsioni, nel confermare l'attuale impianto normativo, introducono talune modifiche, applicabili qualora la contrattazione collettiva non abbia disciplinato la materia:

- il ricorso al lavoro supplementare viene ammesso esclusivamente nel limite del 25% delle ore settimanali concordate e dovrà essere retribuito con una maggiorazione forfetaria pari al 15% della retribuzione oraria globale;
- l'accordo sulle clausole elastiche, che ricomprendono oggi sia l'ipotesi di variazione della collocazione temporale, sia della variazione in aumento, dovrà prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15% omnicomprensiva e, per l'ipotesi di variazione in aumento, un incremento massimo della prestazione concordata non superiore al 25%.

Inoltre, con riferimento alle norme di trasformazione del rapporto, viene confermata l'introduzione della possibilità per il lavoratore di richiedere, una sola volta, in sostituzione del congedo parentale, la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per un periodo corrispondente e con una riduzione di orario non superiore al 50%. Viene chiarito, rispetto alla precedente versione, che il datore deve dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

**Lavoro intermittente (artt. 13 - 18).** Non subisce sostanziali modifiche rispetto alla disciplina attualmente in vigore. Si segnala, in particolare, che il lavoro intermittente può continuare ad essere svolto con le causali oggettive attualmente previste nel d.m. 23 ottobre 2004, che rinvia alle attività di carattere discontinuo già individuate dal R.D. n. 2657/1923. Infatti, l'art. 55, co. 3 del decreto in commento prevede espressamente che "Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano appli-

cazione le regolamentazioni vigenti". Pertanto, si ritiene che non occorra attendere l'emanazione di un nuovo decreto ministeriale, ai fini del ricorso al lavoro intermittente in base alle causali oggettive.

**Lavoro a tempo determinato (artt. 19 - 29).** Le previsioni confermano l'attuale impianto normativo, introducendo, tuttavia, alcune novità. In primo luogo, vengono fatti rientrare nel computo dei 36 mesi i periodi di lavoro con svolgimento di mansioni di "pari livello e categoria legale". Vengono inoltre positivamente esclusi dai limiti numerici, tra gli altri, i lavoratori di età superiore a 50 anni. Per quanto riguarda la sanzione a carico del datore in caso di violazione dei limiti percentuali, viene ribadita l'esclusione della trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, e viene confermata la sanzione amministrativa di importo pari al 20% o 50% della retribuzione, per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è, rispettivamente, pari o superiore a uno.

**Somministrazione di lavoro (artt. 30 - 40).** Viene estesa la causalità anche alla somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) con un limite di legge del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Inoltre, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato viene computato ai fini delle quote di riserva di cui alla L. n. 68/1999. Infine, è superato l'obbligo di comunicazione preventiva a rsa/rsu/organizzazioni territoriali del numero e dei motivi di ricorso alla somministrazione.

**Apprendistato (artt. 41 - 47).** Le modifiche riguardano l'apprendistato di primo e di terzo tipo. In particolare, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa il datore non deve più retribuire l'apprendista e, per quelle a carico del datore, la retribuzione è pari al 10% del tabellare dei qualificati. E' prevista altresì la definizione di un successivo decreto con incentivi ad hoc per queste tipologie di apprendistato (questa previsione è contenuta nello schema di decreto legislativo su servizi al lavoro e politiche attive, attualmente all'esame del Parlamento per il parere obbligatorio).

**Lavoro accessorio (artt. 48 - 50).** La modifica più significativa riguarda l'aumento per il prestatore dei limiti economici, che, dai 5.000 euro attualmente previsti, arriva a 7.000 euro per anno civile con riferimento alla totalità dei committenti. Resta fermo il limite di 2.000 euro per ciascun committente. Inoltre, viene resa strutturale la disposizione che consente ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro annuali. E' stato altresì recepito nello schema di decreto il divieto di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio

nell'ambito di appalti di opere o servizi, già emerso in sede amministrativa, prevedendo tuttavia una deroga per specifiche ipotesi da individuarsi con decreto ministeriale.

**Superamento di co.co.pro. e associazioni in partecipazione con apporto di lavoro (52-53).** Dalla data di entrata in vigore del decreto non sarà più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto. Infatti, le relative disposizioni del d.lgs. n. 276/2003, che vengono abrogate, continuano ad applicarsi esclusivamente a quelli in essere. Tuttavia, si specifica al secondo comma dell'art. 52 che "resta salvo quanto disposto all'art. 409 cpc", il quale, disciplinando le controversie individuali di lavoro, enumera, tra le altre, al n. 3, "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato." Si conferma altresì l'abrogazione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, facendo salvi i contratti in essere fino alla loro cessazione.

**Stabilizzazioni di co.co.pro. e "partite iva" (art. 54).** Dal 1° gennaio 2016, la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratori e titolari di partita IVA comporta l'estinzione di eventuali violazioni commesse nella progressiva qualificazione del rapporto di lavoro, sempre che vengano sottoscritti atti di conciliazione e che il datore non receda dal rapporto per 12 mesi, fatta salva l'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

## Notizie varie

### Accordo - quadro ANGAISA/SME.UP



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e SME.UP, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da SME.UP. Sme.UP SpA nasce dalla fusione di Smea, Query e Softia dopo una collaborazione ventennale fondata su un obiettivo comune: portare luce nel business del cliente. Il gruppo Sme.UP è in continua espansione grazie alle acquisizioni di aziende e professionisti ed è fornitore di grandi gruppi italiani protagonisti nel mondo dell'industria, del commercio al dettaglio, della distribuzione e dei servizi. Sme.UP propone alle aziende italiane un percorso di sviluppo delle tecnologie e dei processi aziendali che non cessa di rinnovarsi. Le Soluzioni di Sme.UP supportano l'azienda a risolvere dilemmi di business, sulla base delle esigenze del Management

condivise con i consulenti Sme.UP, grazie a modelli che portano alla realizzazione di implementazioni complete o per aree di processo. In particolare, Sme.UP ERP è da oltre venti anni un prodotto di successo utilizzato in Italia e all'estero da decine di migliaia di operatori professionali, grazie a tre caratteristiche fondamentali:

1. La logica applicativa con cui Sme.UP ERP è costruito consente di realizzare installazioni del software estremamente flessibili, personalizzate e veloci in assenza di programmazione. Questa flessibilità è una caratteristica essenziale del prodotto che consente all'utente stesso di aggiungere o modificare entità ed attributi con facilità e senza pregiudicare l'integrità del sistema.
2. La competenza che Sme.UP ha consolidato nel tempo consente ai suoi clienti di giovare di modelli di gestione dei processi per settori industriali e per funzioni di business che possono rendere più veloce il ritorno sull'investimento dei progetti di installazione dell'ERP.
3. Un altro beneficio della logica applicativa ad oggetti che è alla base dell'architettura tecnologica di Sme.UP ERP è la possibilità di integrare sistemi informativi di terze parti o di integrare all'interno del sistema modelli concettuali che il cliente non intende sostituire. Grazie alla sua elevata integrabilità e alla velocità di implementazione, Sme.UP viene spesso introdotto dai clienti dapprima come sistema dipartimentale in aree specifiche dell'azienda nelle quali è necessario ottenere un incremento veloce delle performance e successivamente integrato a livello enterprise con altre funzioni ed altri sistemi.

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosanitario è frutto dell'esperienza maturata negli anni a stretto contatto con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribuito a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, riguardante sia i Distributori che i Produttori. I flussi dei processi specifici del settore sono tradotti in Sme.UP ERP in logiche di funzionamento realizzate con la tecnica degli Oggetti Applicativi. Le esigenze soddisfatte grazie alle funzionalità di Sme.UP ERP dedicato al settore idrotermosanitario coprono tutte le necessità tipiche delle aziende che operano in questo mercato: utilizzo di Internet per i rapporti col mondo esterno; gestione dei cicli di approvvigionamento e vendita; gestione filiali; autorizzazioni; collegamenti EDI Web; analisi statistiche; AFC.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da Sme.UP.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

Accordo – quadro ANGAISA / BIMobject®

**bimobject**®

**BIMobject®**, anello di congiunzione tra aziende e professionisti della progettazione, nuovo partner di ANGAISA.

Ricordiamo che ANGAISA ha siglato un nuovo accordo quadro, in funzione del quale le aziende associate ANGAISA potranno avvalersi degli strumenti e dei servizi erogati da BIMobject® a condizioni di particolare favore.

Il sistema di progettazione BIM, indiscusso futuro dell'intera filiera, è già ampiamente presente all'estero e, da gennaio 2016, diventerà fondamentale negli appalti pubblici secondo la direttiva europea EUPPD (European Union Public Procurement Directive). BIMobject® è il maggiore portale europeo per la gestione di oggetti BIM e quello con la più rapida crescita.

Le soluzioni offerte includono sviluppo, pubblicazione, manutenzione e divulgazione delle copie digitali dei prodotti, gli oggetti BIM.

BIMobject®, riconosciuto dagli investitori con Red Herring 100 Award, è una società pubblica nata in Svezia nel 2012 quotata NASDAQ OMX: ticker BIM, con 13 filiali nel mondo e un portale che supporta 19 lingue. BIMobject® offre un servizio altamente qualificato di modellazione 3D, programmazione, scripting, conversione di CAD e altri formati per costruire oggetti BIM intelligenti e di alta qualità.

Le aziende associate ANGAISA potranno utilizzare la piattaforma digitale di BIMobject® per promuovere e distribuire i propri prodotti in Italia e all'estero direttamente all'interno del processo di progettazione BIM, facilitando il processo di selezione e generando un reale incremento delle vendite. Alle aziende associate ANGAISA è riservata una convenzione sui servizi BIMobject® più richiesti tra cui: sviluppo oggetti BIM rappresentanti i prodotti reali dell'azienda, BIMobject® Publishing sul BIMobject® Cloud, BIManalytics™ Pro per analisi e comunicazione con i progettisti tramite BIMail™, E-Learning dedicato, partecipazione alle giornate BIMday per incontri formativi. I prodotti delle aziende sviluppati come oggetti BIM e le loro informazioni sono contenuti nel database online BIMobject® Cloud.

Il BIMobject® Cloud è realizzato in modo da ottimizzare i risultati dei motori di ricerca per ogni prodotto pubblicato sul portale con link permanenti e un URL unico e personale per ogni prodotto.

Tramite BIManalytics™ Pro ogni prodotto, reale e in produzione, pubblicato sul Portale BIMobject® viene tracciato per registrare le attività degli utenti che lo utilizzano e queste informazioni possono essere analizzate in diversi modi.

Questo rende facile alla sezione marketing individuare gli hot-spot di download, identificare quale campagna marketing stia funzionando meglio, analizzare gli andamenti per paese, area o utente e misurare il ritorno degli investimenti per i propri contenuti

BIM. BIManalytics™ Pro include il centro messaggi BIMail™ dove lo staff aziendale può inviare messaggi e rispondere agli utenti registrati al Portale BIMobject®. Ogni sistema BIManalytics™ Pro ha un centro messaggi comune per permettere a più utenti di lavorare nello stesso sistema e condividere informazioni.

Le App BIMobject® a titolo completamente gratuito previa registrazione, sono disponibili per i progettisti che utilizzano i software: Revit, ArchiCAD, SketchUp Pro e AutoCAD.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da BIMobject® alle aziende associate ANGAISA. Per ulteriori informazioni, contattare [italy@bimobject.com](mailto:italy@bimobject.com).



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
DAL 1945 DIAMO VOCE ALLE IMPRESE

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

**BLU & ROSSO**